

Prot.: .7565/RU

## **SCHEMA DI PIANO PROVVISORIO II° SEMESTRE 2022**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del "Regolamento di esecuzione della L. 1293/1957";

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo", come modificato dal il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2021, n. 51;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la determinazione del 27 marzo 2013 del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli –, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**DT III - VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**Ufficio Monopoli Friuli Venezia Giulia**

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del D.M. n. 38/2013;

**Considerato** che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del novellato D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2021, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021;

**Vista** la Legge europea 3 maggio 2019, n. 37 che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in L. n. 111/2011;

**Rilevato** come il citato art. 4 della L. n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", e il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**Acquisito** l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi,

**Vista** la LIUA del 30 novembre 2020, n. 434828/RU;

**Vista** la circolare n. 28/UDG del 22 luglio 2021, concernente le modifiche introdotte dal D.M. 51/21;

**Viste** le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute allo scrivente Ufficio nel secondo semestre dell'anno 2021 di seguito riepilogate:

- 1- proposta del 01/09/2021, prot. 13062, per Sedegliano (UD);
- 2- proposta del 17/09/2021, prot. 14480, per Udine (UD);
- 3- proposta del 20/10/2021, prot. 17503, per Cividale del Friuli (UD);
- 4- proposta del 10/12/2021, prot. 20153, per Codroipo (UD);

**Valutato** che tutte le proposte elencate al paragrafo precedente riguardano contesti che, in base alla normativa sopra citata, non consentono l'istituzione di nuove rivendite, in quanto non è rispettato il parametro rivendite/abitanti, che risulta inferiore al rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

**DETERMINA**



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT III - VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**Ufficio Monopoli Friuli Venezia Giulia**

per il secondo semestre del 2022, di non avviare procedure per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia, mancando le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Trieste, 29 marzo 2021

IL DIRIGENTE

Alessia Polinari

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39 del 1993

*I SOGGETTI LEGITTIMATI AI SENSI DELL'ART. 7 O PORTATORI DI UN INTERESSE EX ART. 9 DELLA LEGGE 241/1990 POTRANNO PRESENTARE NEL TERMINE DI 20 GIORNI LIBERI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE SARANNO VALUTATI DA QUESTA AGENZA, OVE PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, PRIMA DELL'ADOZIONE DL PIANO DEFINITIVO.*